



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 15/2026

SEDUTA DEL 26/02/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA LEGGE 160/2019 PER L'ANNO 2026. CONFERMA 2025.

L'anno **2026** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **14:14** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI

Presente

MARCELLO TOVOLI

Presente (videochiamata)

MARCO ELVIO MATACERA

Presente

DANIELA GALLETTI

Presente

GISELLA GUELFİ

Presente

Assenti: 0,

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CECILIA LUCII, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che la seduta si tiene in modalità mista videoconferenza/presenza, conformemente al vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio comunale in videoconferenza, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 03/05/2022.

Partecipa alla seduta in modalità di videoconferenza il Vicesindaco Marcello Tovoli. Il Sindaco Maurizio Papi, gli Assessori Marco Maticera, Daniela Galletti, Gisella Guelfi e il Segretario Comunale Cecilia Lucii sono presenti in aula.

Si dà atto, pertanto, che il partecipante in videoconferenza assicura una qualità adeguata del collegamento ai fini della comprensione degli interventi e delle dichiarazioni dei componenti del consesso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. MAURIZIO PAPI in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 che ha stabilito che le tariffe e i regolamenti possono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato in GU Serie Generale n.302 del 31-12-2025, ad oggetto "Differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali" con il quale è stato previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 al 28/02/2026;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale n. 29 del 26.02.2025 con il quale venivano approvate le tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria per l'anno 2025;

VISTO l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 31, in data 20.05.2021, veniva approvato il regolamento per il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021, successivamente oggetto di parziale modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 02.09.2021, successivamente modificato con deliberazioni di CC n. 47/2023, 50/2024, 23/2025;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTO che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 5 del vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale che testualmente recita:

«L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.»;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31/12/2025 era inferiore a 10.000 abitanti e che pertanto le tariffe standard annuale e giornaliera risultano essere le seguenti:

- **tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): € 30,00**
- **tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): € 0,60**

VISTO il vigente Regolamento comunale generale delle entrate comunali;

VISTO il D.L. 267/2000;

VISTA la Legge 30 dicembre 2025 n 199 (Legge di Bilancio 2026);

VISTI i pareri di competenza del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in allegato al presente atto;

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa parte integrante del presente dispositivo;

DI CONFERMARE per l'anno 2026 le tariffe del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26.02.2025;

DI APPROVARE le tariffe del nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegati 1a – 1b – 1c - 1d**);

DI DARE ATTO altresì che i termini per il versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati nel Titolo VI del relativo Regolamento e, per il canone delle occupazioni annuali, nel caso di annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. n. 267/2000 TUEL;

E, con separata votazione favorevole unanime,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 al fine di poter celermente procedere nell'iter di approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II SINDACO
Dr. MAURIZIO PAPI

II SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa CECILIA LUCHI